

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4323

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001

Presentato il 1° ottobre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato tra l'Italia e la Repubblica dell'Ecuador, intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da Organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea

hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

Per investimento si deve intendere tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di

partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.

I principali articoli dell'Accordo prevedono:

a) regolamento per nazionalizzazione o esproprio (articolo 5). Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;

b) trasferimento all'estero di capitali, utili e relativo regime (articolo 6). È previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni;

c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata in due articoli (articoli 9 e 10). L'articolo 9, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte contraente, prevede la possibilità di ricorrere a tribunali nazionali, ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità al Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID); l'articolo 10, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale *ad hoc*.

La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti in Ecuador, in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani in Ecuador. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce in-

fatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e l'Ecuador non sostituisce alcun Accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno.

Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini ecuadoriani o degli investitori di Stati terzi, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare da ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli ordinari stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per tali considerazioni, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1987, n. 468, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



[Handwritten signature] copia conf

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador (qui di seguito denominati le Parti Contraenti);

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, purché siano relativi ad un investimento, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreto commerciale, ditta e avviamento;

- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; e
- f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.
3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di una o dell'altra Parte Contraente.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.
5. Per "introiti" si intendono gli ammontari derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonché qualsiasi pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame.
6. Per "territorio" si intendono oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (o le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita.
9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.



2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.
3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

ARTICOLO 3

Treatmento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Stati Terzi.
2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad una Unione Doganale od Economica, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali, ad un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti, che subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti



Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emessi da corti o tribunali competenti.
2. ~~Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.~~
3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.
In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello prevalente del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.
4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo evento sia una società a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, gli utili non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratti il valore delle riduzioni e le perdite del capitale.
5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta è - o resta - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro due mesi.



5

7. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati all'EURIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento.
8. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.
9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.
10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
11. ~~Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, per la relativa finalità pubblica, il proprietario, o i suoi aventi causa, avranno diritto a riacquistare il bene.~~
Il prezzo sarà determinato con riferimento alla data in cui è stata operata la retrocessione, adottando gli stessi criteri di valutazione con i quali si è proceduto a determinare l'indennità di esproprio secondo il paragrafo 3 del presente Articolo.

ARTICOLO 5

Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni

- Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, quanto segue:
- a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
 - b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
 - c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
 - d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
 - e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi qualora più favorevole.



ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità dei trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo; ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9

Composizione di controversie tra investitori e parti contraenti

Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole, previa comunicazione scritta.

2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:
 - a) alla Corte o Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
 - b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato;



- c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

ARTICOLO 10

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.
2. ~~Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.~~
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato Terzo quale Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero di norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi d'investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole. Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avrà diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4.
3. Dopo la data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente che regola direttamente o indirettamente l'investimento non sarà applicata retroattivamente e l'investimento effettuato in conformità al presente Accordo sarà di conseguenza protetto.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.



ARTICOLO 14
Durata e Scadenza


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'articolo 13, e resterà in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *Roma* il *25 Ottobre 2001*, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza d'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DELL'ECUADOR



PROTOCOLLO

Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e la protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "Investimenti" si applicano altresì alle seguenti attività connesse agli investimenti:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche o altre strutture per la gestione degli affari; conclusione, adempimento e esecuzione di contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilità di proprietà di qualunque tipo ivi inclusi la proprietà intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e di altri titoli; e acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività connesse" comprendono altresì, inter alia:

- I) la concessione di franchigie o diritti su licenza;
- II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi e altri benessere necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;
- III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di crediti e valutarî;
- IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari;
- V) importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, come, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili;
- VI) la diffusione di informazioni commerciali;
- VII) lo svolgimento di studi di mercato;
- VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, come agenti, consulenti e distributori (come mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali qualità e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;
- IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicità e contatti diretti con individui e compagnie;



- X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale; e
- XI) servizi di leasing resi nel o verso il territorio delle Parti Contraenti.

2. Con riferimento all'art. 2

- a) Nella prospettiva della risoluzione delle controversie una data misura può essere considerata arbitraria o discriminatoria malgrado una delle Parti in disputa a avuto o esercitato l'opportunità di riesame di tale misura da parte delle Corti Tribunali amministrative di una Parte Contraente.
- b) Ciascuna Parte Contraente potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio, un accordo di investimento che regolerà gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione.
- c) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o il proseguo dell'investimento, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali, o che specifichi che le merci devono essere procurate localmente, o altre simili condizioni.
- d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione a un investimento in base al presente accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali.
- e) Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al fine di costituire, sviluppare, gestire o fornire consulenze sulle attività collegate ad un investimento per il quale essi, o un'azienda o una Compagnia della prima Parte contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una ingente quota di capitale o simili eventualità.
- f) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti Contraenti e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente sarà permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

3. Con riferimento all'art. 3:

- a) Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriale ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese Terzo.
- b) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le proprie leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attività collegate agli investimenti di cui al presente Accordo.

4. Con riferimento all'art. 5.

Sarà considerata quale nazionalizzazione e espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti un provvedimento di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti a una compagnia controllata dall'investitore così come la sottrazione alla compagnia di risorse finanziarie o altri beni che creano ostacoli alle attività o in altro modo pregiudichino sostanzialmente il valore degli stessi o imponendo un carico fiscale che possa avere un effetto equivalente ad una nazionalizzazione o espropriazione.

5. In riferimento all'Articolo 9:

Ai sensi dell'art. 9 (3) (b) l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrari standard della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:


- a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà nella sua ~~qualità di Autorità preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma.~~ Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.
- b) Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni del presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità delle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.


FATTO a *Roma* il *25 ottobre 2001*, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza d'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DELL'ECUADOR



AGREEMENT**BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Ecuador (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.
Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:
 - a) movable and immovable property and any ownership right in rem, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;
 - b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
 - c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;



P

- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, Know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources; and
- f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.
5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and others as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, raw materials, produce, products or live-stock.
6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.
7. "Investment agreement" means an agreement between a Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Party concerning an investment.
8. "Non-discriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most-favoured-nation treatment.
9. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party.



ARTICLE 2**Promotion and protection of investments**

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.
2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.
3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.
4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its Territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

ARTICLE 3**National treatment and the most favoured nation clause**

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.
2. In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Parties will apply also for the outstanding relationships.
3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or sub-regional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

ARTICLE 4**Compensation for damage or losses**

1. Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than investors of Third States.

ARTICLE 5**Nationalisation or expropriation**

The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current, national or local, legislation or regulations and orders handed down by courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, "de jure" or "de facto", directly or indirectly, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.
3. The just compensation shall be established on the basis of real international markets values immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.
In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation, or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters, and exchange rates, taken into account in the documents for the constitution of the investment.
The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.
4. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.



5. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.
6. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within two months.
7. Compensation shall include interests calculated on a six months EURIBOR basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.
8. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.
9. In the absence of an agreement between the investor and the responsible authority, the amount of compensation will be established according to the procedures for disputes resolution as per Article 9 of this Agreement. Compensation will be freely transferable.
10. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.
11. If after the expropriation, the expropriated investment does not serve the anticipated purpose, wholly or partially, the former owner or his (or its) assignees shall be entitled to repurchase it. The price of such expropriated investment shall be calculated with reference to the date in which the repurchasing takes place, adopting the same valuation criteria taken into account when calculating the compensation referred to in paragraph 3 of this Article.

ARTICLE 6

Repatriation of capital, profits and income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:
 - a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
 - b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
 - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
 - d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;



- e). remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.
2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

ARTICLE 7 Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

ARTICLE 8 Transfer procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.
2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

ARTICLE 9 Settlement of disputes between investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible, previous written application.

2. In case the investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
 - a) the Contracting Party's Court or Tribunal having territorial jurisdiction;
 - b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); and the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.
 - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.
4. Both Contracting Parties shall refrain for negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

ARTICLE 10

Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as a President. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.
4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the



appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.
The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

ARTICLE 11

Relations between governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

ARTICLE 12

Application of other provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.
2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.
In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with the above, and the investor suffers a damage as a consequence thereof, the investors shall be entitled to a compensation of such damages in conformity with Article 4.
3. After the date when the investment has been made, any substantial modification in the legislation of the Contracting Parties regulating directly or indirectly the investment shall not be applied retroactively and the investment made under this Agreement shall therefore be protected.

ARTICLE 13

Entry into Force

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the two Contracting Parties inform each other of the fulfilment of the respective domestic procedures.



ARTICLE 14**Duration and expiry**


1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for further periods of 5 years thereafter, save if one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.
2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 12 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.


DONE AT *Rome*, this *October* the day of *25*, two thousand and one, in two originals, each in Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ECUADOR



PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Ecuador on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed to the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments" apply as well to the following associated activities:

the organisation, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of exchange for imports.

"Associated activities" also include, inter alia:

- I) the granting of franchises or rights under licenses;
- II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;
- III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;
- IV) access to funds held in financial institutions;
- V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;
- VI) the dissemination of commercial information;
- VII) the conduct of market studies;
- VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors (i.e., mediators in the distribution of products which they themselves did not produce), and the serving as the same, and their participation in trade fairs and other promotional events;
- IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with nationals and companies;

- X) payment for goods and services in local currency; and
- XI) leasing services rendered in or to the territory of the Contracting Parties.

2. With reference to Article 2

- a) For purposes of dispute resolution a particular measure may be found to be arbitrary discriminatory notwithstanding the fact that a party to a dispute has had or exercised the opportunity to review such measure in the Courts or Administrative Tribunals of Contracting Party.
- b) The Contracting Parties may stipulate with investors of the other Contracting Party who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Party an investment agreement, which will govern the specific legal relationship related said investment.
- c) Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.
- d) The citizens of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their profession activities.
- e) Nationals of either Contracting Party shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Contracting Party for the purpose of establishing, developing, administering, or advising on the operation of an investment to which they, or company of the first Contracting Party that employs them, have committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other reasons.
- f) Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice regardless of nationality.

3. With reference to Article 3

- a) All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than that accorded to similar activities and initiatives taken by resident nationals or investors of a Third Country.



- b) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families performing activities related to investments under this Agreement.

4. With reference to Article 5

It will be considered as nationalisation or expropriation of an investor of one of the Contracting Parties, a measure of nationalisation or expropriation of goods or rights belonging to a company controlled by the investor, as well as subtracting from the company financial resources or other assets, creating obstacles to the activities or otherwise substantially prejudice the value of the same or imposing a tax treatment which could have an effect equivalent to a nationalisation or expropriation.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitral standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as laid down in the UN General Assembly Resolution 31/98 of December 15, 1976 as well as pursuant to the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.
The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.
- b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognised by the two Contracting Parties.
The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE AT Rome, this October the day of 25, 1976, thousand and one, in two originals, each in Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ECUADOR

€ 0,52



14PDL0050220